



COMUNE DI ROVATO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione c.c. n. 16 del 12.5.2014

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle leggi e dello Statuto, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio comunale e delle Commissioni, con lo scopo di assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e garantire il pieno e responsabile esercizio delle loro prerogative da parte dei Consiglieri comunali.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla Commissione Consiliare preposta alla trattazione degli affari istituzionali, la quale decide se accogliere o meno l'interpretazione.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, salvo che non sia in grado di risolvere immediatamente la questione, sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, previa consultazione con il Segretario generale.
4. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio comunale, aggiorna la seduta ad altra data, oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Nei giorni successivi viene attivata la procedura di cui al comma 2.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Durata in carica del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

Art. 4
Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso il Palazzo municipale, nella apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario generale, al Vice Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del Consiglio comunale.
3. Il Presidente, sentito il Sindaco, può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sala stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà della collettività.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene la seduta del Consiglio comunale, all'esterno del Palazzo municipale, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, oltre quella dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.

Art. 5
Diffusione

1. Copia del presente regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri neo eletti, in occasione della convocazione della prima adunanza.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 6
Elezione del Presidente

1. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di convalida, di giuramento ed eventuali surroghe, procede nel suo seno, con votazione palese, alla elezione del Presidente del Consiglio, sulla base di due distinte candidature proposte, nella stessa seduta, dalla maggioranza e dalle minoranze.
2. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. In caso di morte, dimissioni o decadenza, il Presidente è surrogato nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'evento, prima della trattazione di qualsiasi altro argomento posto l'ordine del giorno.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.
5. Salvo il caso di dimissioni volontarie, il Presidente del Consiglio resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

Art. 7
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge; stabilisce, sentito il Sindaco, la data, l'ora, il luogo di convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno; promuove e cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto del presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; cura il coordinamento tra le commissioni consiliari in relazione agli atti di competenza del consiglio; autorizza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le missioni dei consiglieri comunali.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta nei casi previsti dalle vigenti leggi, in caso di tumulto o di disordini che ne impediscano il regolare svolgimento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
5. L'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio è disciplinata dalla legge.
6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art.40, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000.

Art. 8

Revoca del Presidente del Consiglio

1. Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, solo in relazione ad un illegittimo uso dei poteri e delle prerogative e per ripetute violazioni della legge, dello Statuto e del Regolamento, ovvero per accertata violazione delle regole di imparzialità, correttezza e rappresentanza istituzionale.
2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottantagiorni del mandato medesimo.
3. La mozione di revoca può essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La seduta in cui viene posta in discussione la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano.
6. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, non

condizionato ad un numero minimo di componenti. Il consigliere che intenda far parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
3. Il consigliere comunale che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi, può costituire un gruppo consiliare autonomo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Capogruppo. La fuoriuscita dal gruppo determina la decadenza automatica dalla carica di membro di commissioni consiliari; si provvederà alla sostituzione dello stesso nella prima seduta utile del Consiglio.
4. I gruppi devono comunicare in forma scritta, al Presidente del Consiglio, la propria composizione ed il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. Tale comunicazione può essere fatta anche verbalmente nel corso della seduta in questione. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, più anziano per preferenze individuali.
5. In ogni caso ogni consigliere comunale deve dichiarare l'appartenenza ad un gruppo consiliare.
6. E' in ogni caso riconosciuta la facoltà di costituire un gruppo misto.

Art.10 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio e può essere convocata dallo stesso, qualora lo ritenga opportuno, al fine di richiederne il parere, non vincolante, in merito alla programmazione dell'attività consiliare.
2. Il Sindaco partecipa alle sedute della Conferenza e può farsi rappresentare da un Assessore da lui delegato.
3. La conferenza è convocata, con avviso scritto, due giorni prima di quello in cui si tiene la riunione.

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato istituisce le commissioni permanenti. Possono essere altresì costituite delle commissioni consiliari, temporanee e speciali. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale .
2. Le commissioni permanenti corrispondono di norma alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione. In particolare sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti :
 - 1^a commissione : gestione territorio e affari istituzionali generali;
 - 2^a commissione : servizi alla persona – sport – cultura - tempo libero;
3. Le commissioni temporanee e speciali sono istituite per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata ed i compiti.

Art. 12 Composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.
2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è di cinque membri, compreso il presidente, di cui due riservati alle minoranze.
3. Le commissioni sono nominate dal Consiglio comunale, previa designazione dei membri da parte dei capigruppo consiliari. Le commissioni nominate, in sede di prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte dai responsabili delle aree di rispettiva competenza o loro delegati.
5. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare senza diritto di voto.
6. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti tecnici e funzionari.
7. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza comunica al Presidente del Consiglio la designazione di altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
8. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del Consiglio che provvede ad informare il Presidente della commissione.

Art. 13

Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
2. A tale scopo, esse svolgono, in base alla loro competenza, funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificamente:
 - a) Possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte;
 - b) Possono relazionare al Consiglio in merito alle questioni per le quali siano state specificatamente istituite.
 - c) Esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Art. 14

Adunanze delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da notificarsi, a mezzo posta elettronica, almeno due giorni liberi prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire anche il giorno prima. All'ordine del giorno può essere allegata l'eventuale documentazione necessaria all'esame.
2. Della convocazione è data notizia al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide con presenza della metà dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche; sono segrete quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni o per decisione del Presidente.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

Verbali

1. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario.

TITOLO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17
Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle vigenti leggi, procedendo immediatamente alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze individuali dopo gli eletti, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 18
Dimissioni

1. Le dimissioni sono operative dal momento in cui sono registrate nel protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione del consigliere dimissionario nella prima seduta utile, previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
3. Alla surrogazione si provvede nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 17, dando comunicazione al subentrante.

Art. 19
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronunzia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Qualora successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi

successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità ex lege, il Consiglio comunale gliela contesta e attiva la procedura prevista. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
4. I consiglieri decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, o da quella in cui diviene esecutivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che, prendendo atto degli stessi, adotta le conseguenti deliberazioni.
6. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per 5 sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del consiglio comunale, sentito il parere del Segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quando sussistono cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
8. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G..
9. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al Consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
10. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

Art. 20

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri possono esser sospesi dalle funzioni, con decreto del Prefetto, quando sussistano i motivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 o quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 21
Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione e di emendamento, formulata in forma scritta ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, il quale la invia al Segretario generale per l'istruttoria e ne informa la Giunta. Una volta conclusa l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta di deliberazione, unitamente agli emendamenti presentati, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima, irregolare o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario, comunica formalmente, al consigliere proponente, che la stessa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio, indicandone i motivi.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di emendamenti, anche nel corso della seduta consiliare, sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della riunione del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
5. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso della riunione, il Segretario generale, qualora non sia presente in aula il dirigente competente per materia, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario generale o del dirigente competente per materia, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della proposta di deliberazione è rinviata ad altra seduta, sempre che tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione.

Art. 22
Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando la richiesta è fatta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui comma 1 decorre dal giorno in cui la richiesta dei consiglieri è registrata al protocollo generale del Comune.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, la relativa proposta di deliberazione, munita dei pareri prescritti.

Art. 23
Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi ed ai luoghi comunali

1. I consiglieri, in ragione della qualità rivestita, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti

dell'amministrazione comunale. Restano fermi gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali stabiliti dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. Deve inoltre essere rispettata la normativa sulla corrispondenza e sul segreto delle indagini penali. Unico limite all'esercizio di tale diritto è la natura definitiva e non preparatoria dei provvedimenti da visionare.

3. Quando è in corso un processo contenzioso o si è in una fase pre-contenziosa è inibito l'accesso ai pareri e agli atti difensivi interni o esterni all'ente.
4. I consiglieri hanno diritto di accesso ai luoghi a qualsiasi titolo condotti dal Comune, previa autorizzazione preventiva del Sindaco.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai consiglieri tramite richiesta al Segretario Generale il quale provvede a trasmetterla agli uffici competenti ed al Sindaco.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 24

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta comunale, di verbali delle commissioni comunali istituite per legge, regolamenti o statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, atti adottati dai dirigenti o dai dipendenti comunali, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. Il consigliere deve presentare formale richiesta scritta, datata e sottoscritta, ed in essa devono essere indicate le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato. Il rilascio della copia deve essere autorizzato dal Segretario generale.
3. La richiesta delle copie, contenente gli estremi degli atti, è effettuata dal consigliere presso la segreteria generale.
4. Il rilascio delle copie avviene entro 30 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
5. Il Segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il consigliere interessato entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
6. Le copie sono rilasciate in carta semplice ed in esenzione da ogni diritto con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi con la carica di consigliere comunale.

Art. 25

Diritto di presentare interrogazioni, e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti riguardanti direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge.
2. L'interrogazione consiste nella semplice richiesta rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione sottoposta alla decisione del Consiglio comunale inerente le materie di propria competenza. La mozione può avere per scopo anche l'espressione di un voto generico in merito ai criteri che si sono seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinate questioni, oppure può essere rivolta ad ottenere un voto politico-amministrativo su fatti o questioni che

interessano la comunità locale.

Art. 26

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono formulate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale e sono presentate al protocollo generale del Comune.
2. Le interrogazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
3. Se l'interrogante non si trova presente in aula quando è posta in discussione la sua interrogazione, questa si intende ritirata. La stessa interrogazione può essere ripresentata.
4. Il Presidente del Consiglio comunale dovrà far dare lettura della interrogazione a cui viene data immediata risposta dall'interrogato.
5. Il Consigliere interessato può parlare sulla propria interrogazione solamente dopo che gli interrogati hanno dato risposta ed esclusivamente per dichiarare se sia o meno soddisfatto ed il tutto per un tempo limitato di cinque minuti.
6. Qualora l'interrogazione sia sottoscritta da più di un consigliere comunale, il diritto a replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario o, soltanto in caso di assenza o rinuncia di questi, al firmatario successivo e così via.
7. Se più interrogazioni vengono raggruppate e svolte contemporaneamente, perché riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi fra di loro, il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interrogazione.
8. Le interrogazioni, se richiesto, possono avere risposta scritta. Alle stesse il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale rispondono entro 30 giorni. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti.
9. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute ordinarie, a chiusura dei lavori consiliari.
10. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale la trattazione delle interrogazioni nelle sedute nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo e le relative variazioni, storni ed impinguamenti, il conto consuntivo, il piano regolatore generale e le sue varianti generali. Le interrogazioni non possono essere altresì trattate nelle sedute convocate con i caratteri d'urgenza.

Art.27

Interrogazioni presentate durante la seduta

1. L'interrogazione può essere presentata anche nel corso della seduta. Se presentata per iscritto e viene richiesta risposta scritta, il Sindaco o il Presidente del Consiglio rispondono entro 30 giorni; se viene richiesta risposta orale, la stessa verrà fornita al primo Consiglio comunale utile successivamente convocato.
2. L'interrogazione orale, relativa anche a temi non inclusi nell'ordine del giorno, non può dar luogo a discussione. Il Sindaco o l'Assessore competente possono dare risposta orale durante la stessa seduta o nel corso della successiva seduta utile convocata. L'interrogante deve limitarsi a dire se la risposta lo soddisfa o meno. Sindaco o Assessore competente intervengono per ultimi.

Art. 28

Svolgimento delle mozioni

1. La mozione importa l'adozione di un voto deliberativo, essendo parificata alle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare. Deve essere presentata per iscritto da uno o più consiglieri e deve contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee

essenziali delle proposte, contenute in una specifica parte dispositiva. Possono essere presentate mozioni anche su temi di carattere generale di particolare risonanza nazionale e internazionale.

2. Le mozioni sono acquisite al protocollo e, se presentate almeno 10 giorni prima di quello fissato per il Consiglio, vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio stesso, secondo la priorità stabilita dal Presidente. Qualora la mozione venga presentata nel corso di una seduta consiliare, non si farà luogo ad alcuna discussione e la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.
3. I tempi per la trattazione delle mozioni sono di dieci minuti per la presentazione da parte di uno dei proponenti e di cinque minuti per ciascun intervento, nonché di tre minuti per la replica da parte di uno dei presentatori. Per le dichiarazioni di voto, il tempo a disposizione dei consiglieri è di tre minuti, con un unico intervento per ciascun Gruppo consiliare.
4. Le mozioni si intendono decadute dopo tre mesi dalla loro presentazione.
5. Alla discussione delle mozioni possono intervenire tutti i consiglieri comunali. Il consigliere comunale che ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola.
6. Il Presidente può stabilire che più mozioni relative a fatti o argomenti identici e strettamente connessi possano formare oggetto di una sola discussione. In tal caso il primo firmatario di ciascuna di esse è automaticamente iscritto a prendere la parola.
7. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono, per facilità di votazione, essere unificate in un unico testo da parte dei proponenti. Diversamente, il Presidente ha la facoltà di scegliere il testo sul quale procedere a votazione.
8. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che debbono essere sottoposti a votazione prima della votazione finale sulla mozione stessa.
9. La presentazione e lo svolgimento della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco sono disciplinati dalla legge. La sua approvazione produce gli effetti previsti dalla legge.
10. Il presentatore della mozione, subito dopo la votazione, ha diritto di intervenire per esprimere una valutazione sull'esito della votazione, per non più di due minuti.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse con la carica elettiva il consigliere comunale ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal capo del gruppo consiliare al quale il consigliere assente appartiene.
3. Delle giustificazioni viene dato atto nel verbale.
4. Il consigliere comunale che si assenta dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario generale, perché sia presa nota a verbale .

Art. 32

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi del consigliere o di parente o affine fino al quarto grado.
2. I consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario generale, il quale dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. I consiglieri comunali devono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendente o soggetti a controllo politico-amministrativo.

Art. 33

Responsabilità personale - Esonero -

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere comunale assente giustificato dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

CAPO V

NOMINE, FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

Art. 34

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nel caso in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio comunale, salvo che tale facoltà sia espressamente riservata al Sindaco.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Presidente del Consiglio

comunale il nominativo del consigliere designato.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, provvede alla nomina dell'organo o della rappresentanza consiliare.

Art. 35

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio comunale e da un rappresentante di ciascun gruppo presente in Consiglio comunale. La delegazione consiliare interviene insieme al Sindaco, o suo rappresentante, ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare.

TITOLO III

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Art. 36

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

Art. 37

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, della sede e degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria su iniziativa del Presidente e quando venga fatta richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio è convocato con carattere d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono esclusivamente quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e sottoscritti dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 38
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed ai consiglieri comunali, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Gli argomenti da trattare devono essere indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri comunali di individuare con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "Seduta segreta" gli argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, moralità, correttezza professionale di persone. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

Art. 39
Avviso di convocazione
Modalità di notifica

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale, con indicazione di chi ha ricevuto l'avviso. Equivale a tutti gli effetti alla consegna la trasmissione via fax o con sistemi telematici (e-mail) dell'avviso e della documentazione allegata all'indirizzo di posta elettronica o numero di telefax a tal fine segnalato formalmente dal Consigliere ed espressamente richiesto.
2. Il messo rimette all'ufficio di segreteria generale la relata di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La relata del messo, che fa fede fino a querela di falso, è allegata agli atti dell'adunanza.
3. I consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere comunale, a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la notifica dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 40
Avviso di convocazione –
Termini di notifica

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai

- consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la notifica dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi interi prima di quello stabilito per la riunione.
 3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
 4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima della riunione.
 5. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione delle adunanze ordinarie o straordinarie, debbano essere aggiunti all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
 6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 4 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 5 sono esaminati preliminarmente dal Consiglio comunale, il quale può rinviare trattazione degli argomenti ad una seduta successiva, ove non riscontri che sussistono i motivi dell'urgenza.
 7. L'eventuale ritardata od omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla seduta alla quale era stato invitato.

Art. 41

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie o straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri. Il Segretario generale è responsabile di tale pubblicazione che deve risultare esposta sino al giorno in cui l'adunanza si è conclusa.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la notifica ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, compresi gli argomenti aggiuntivi, viene inviata:
 - al Sindaco;
 - ai preposti locali delle Forze dell'ordine.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 42

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria generale nella stessa giornata di invio degli avvisi di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione degli atti è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria generale.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 43

Seduta di prima convocazione

1. La riunione del Consiglio comunale, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. E' fatto comunque salvo il rispetto di maggioranza diverse inderogabilmente previste da norme vigenti.
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei consiglieri presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Presidente, il cui risultato è annotato a verbale dal Segretario generale.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne comunicazione al Segretario generale.
4. Nel caso in cui, in base a tali comunicazioni, venga accertato che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto al comma 1, il Presidente fa richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e dispone, se ne ravvisa la necessità, la verifica del numero legale.
5. Se richiesto da un consigliere comunale, il Presidente ha l'obbligo di disporre la verifica del numero legale.

Art. 44

Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che segue nello stesso giorno e con il medesimo ordine del giorno, quella di prima convocazione dichiarata deserta per mancanza del numero legale o per abbandono dell'aula da parte di tanti consiglieri tale da far venir meno il numero legale. In quest'ultimo caso la seduta esaminerà i punti ancora rimasti da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'orario della seduta fissata per la seconda convocazione.
3. Nella seconda convocazione la seduta è aperta un'ora dopo che la seduta di prima convocazione è stata dichiarata deserta ai sensi del comma 1. In tal caso le deliberazioni potranno essere validamente assunte con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, salvo che per legge, statuto o regolamento siano previsti quorum diversi.
4. Non è da considerarsi seduta di seconda convocazione quella che segue ad altra seduta per le proposte di deliberazione volontariamente rinviate dal Consiglio ad una successiva adunanza o comunque quella che segue altra seduta volontariamente interrotta per motivazioni diverse dall'insussistenza del numero legale.

Art. 45

Partecipazione del Sindaco o suo delegato

1. Il Sindaco od un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale. Il Sindaco e i componenti della Giunta possono presenziare alle medesime riunioni con diritto di intervento.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 46

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto per le sedute segrete.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.
3. Le persone che assistono alla seduta nella parte riservata al pubblico devono rimanere in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto e rispettoso dell'Istituzione.
4. Nessuna persona, se non autorizzata dal Presidente del consiglio, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata al consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio impartisce le disposizioni per il mantenimento dell'ordine da parte del pubblico e dispone, ove necessario, l'allontanamento delle persone che ostacolano il regolare proseguimento della seduta o il temporaneo sgombero dell'aula.
6. Quando gravi motivi di ordine pubblico lo impongono, Il Presidente del Consiglio, con decisione motivata, annotata a verbale, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
7. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico, avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli agenti di polizia comunale.

Art. 47

Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze del Consiglio comunale ai fini della sola attività documentale del Comune.
2. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle sedute consiliari, avente finalità di carattere privato. Il Presidente del Consiglio comunale dispone l'allontanamento dei soggetti che non ottemperano al divieto, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 48

Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti o circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente propone al Consiglio comunale la chiusura della discussione. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta. In questo caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale escano dall'aula.

Art. 49

Sedute "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi a partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 50 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere comunale turba l'ordine della discussione, pronunzia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 51 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere comunale iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento ed ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti di tempo fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 52 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute consiliari deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso

o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o che rechi disturbo ad esso.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solamente su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Qualora da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine della seduta.
5. Quando nella sala delle riunioni si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dichiarando sospesa la seduta sino a quando non riprende il proprio posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere del Sindaco e dei capigruppo, la dichiara definitivamente chiusa. Il Consiglio comunale sarà riconvocato per il completamento dei lavori, con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 53

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala delle riunioni del Consiglio comunale i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine della trattazione degli argomenti può essere modificato, su richiesta di un consigliere, per decisione del Presidente, qualora nessuno altro consigliere si opponga; diversamente, decide il Consiglio comunale, senza discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio comunale non può discutere, né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
3. Il Presidente, prima che inizi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, può fare eventuali comunicazioni proprie o su fatti ed avvenimenti, anche di carattere politico ed amministrativo, di particolare interesse per la comunità.
4. Dopo l'intervento del Presidente, il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo possono chiedere di effettuare comunicazioni su tali argomenti o fatti.
5. Tali comunicazioni devono essere contenute, in un tempo non superiore a cinque minuti.
6. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 55
Disciplina della discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore o dei relatori, il Presidente concede la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo aver concesso la parola a tutti i richiedenti, nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo, o altro consigliere comunale a nome del gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
3. Gli altri consiglieri comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Sindaco e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Sindaco ed il relatore replicano in forma concisa agli interventi dei consiglieri comunali, nel tempo che viene loro concesso dal Presidente tenuto conto della natura e del numero degli interventi.
6. Su richiesta del Sindaco, di un gruppo consiliare o di almeno 3 consiglieri, il Presidente può disporre, per una sola volta durante ogni seduta, una breve sospensione non superiore ai 15 minuti.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco e del relatore, nonché la contro replica dei capigruppo consiliari, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 56
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. Essa deve essere posta prima dell'inizio della discussione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene proposto il rinvio della trattazione dell'argomento o di una deliberazione ad altra adunanza.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno dei proponenti, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più consiglieri comunali, un consigliere per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive decide il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni difformi da quelle espresse.
2. Il consigliere comunale che chiede la parola per "fatto personale" deve precisarne i

motivi. Il Presidente decide se il “fatto personale” sussiste o meno, ma, in caso di pronuncia negativa del Presidente, se il consigliere insiste, la decisione finale è rimessa al Consiglio comunale, che si pronuncia, senza discussione ed a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per “fatto personale” unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul “fatto personale” non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 58

Conclusione della seduta

1. La seduta consiliare si conclude con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La chiusura dei lavori è dichiarata dal Presidente.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 59

Partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti che facilitino l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere, ove richiesto, il suo parere di conformità sulla proposta di deliberazione in discussione e/o sugli emendamenti presentati. Il Segretario Generale, durante le sedute consiliari, è assistito, nelle sue funzioni, dal Vice Segretario, così come previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. La trattazione della proposta di deliberazione e/o degli emendamenti è rinviata dal Presidente ad altra seduta, nel caso in cui il Segretario generale dichiari di non essere nelle condizioni di poter esprimere, nel corso della seduta stessa, il parere richiesto.

Art. 60

Verbale della seduta Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario generale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta di deliberazione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli intervenuti ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché dettati al Segretario generale o consegnati in forma scritta allo stesso.
5. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta,

- le stesse sono riportate a verbale in modo conciso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
 7. E' ammessa la registrazione delle sedute e l'integrale trascrizione su supporto cartaceo. In tal caso si può soprassedere, nel processo verbale, dalla stesura dei punti salienti della discussione. E' possibile, nel rispetto delle normative di legge, prevedere delle registrazioni video.
 8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale.

Art. 61

Deposito, approvazione e rettifiche del verbale

1. Il verbale della seduta è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede ai consiglieri comunali se hanno da fare osservazioni sul verbale depositato. Se nessuna osservazione viene formulata, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un consigliere comunale lo richieda, il Segretario generale provvede a dare lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche ed integrazioni. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. Il Presidente interpella i consiglieri comunali per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.
5. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi, il Presidente sottopone a votazione la proposta di rettifica, che viene approvata a maggioranza dei presenti.
6. Delle proposte di rettifica approvate viene preso atto nel verbale della seduta in corso e della modifica viene fatto richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 62

Competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nelle materie tassativamente indicate dalla legislazione vigente.
2. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite dalla legge ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza del Consiglio.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 63
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nelle deliberazioni.
3. Il Segretario generale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari ad assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della proposta di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di cui al comma 2. Nel caso in cui non siano presenti in aula il responsabile del servizio competente ed il responsabile del servizio di ragioneria, il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile è reso dal Segretario generale, per quanto di competenza, salvo che egli non ritenga necessario il rinvio dell'argomento, allo scopo di acquisire i pareri di detti responsabili.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto a luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente formale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla legge o da altre disposizioni regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 64
Approvazione, revoca e modifica

1. Il Consiglio comunale, approvandole, con modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo il principio dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al comma precedente deve essere espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III
LE VOTAZIONI

Art. 65
Designazione e funzioni degli scrutatori

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 66
Modalità di votazione

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni si effettuano in forma segreta quando sono prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e del comportamento delle persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza o, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto precedentemente deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è consentito ad alcuno di effettuare interventi, sino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 67
Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri comunali votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, le modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti .
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 68

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri comunali rispondono ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con la collaborazione del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 69

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, come segue:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune e vidimate dal Segretario generale;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere;
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza. Ciascun consigliere comunale può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto nel verbale.
5. Terminata la votazione, il Presidente con la collaborazione del Segretario generale e l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri comunali votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli che si sono astenuti.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza degli scrutatori.
9. Al termine dello scrutinio, le schede vengono distrutte.

Art. 70

Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio comunale solamente in una adunanza successiva.
5. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio approva”, oppure “il Consiglio non approva”.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari sulla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo inclusi i non eletti.

Art. 71

Esecutività delle deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive secondo la normativa vigente.
2. Possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della proposta di deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera consiliare n. 22 del 26/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Vengono altresì abrogate le eventuali disposizioni contenute in altri regolamenti comunali, che risultassero incompatibili con quelle di cui al presente testo.